



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 186 DEL 21/05/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Aggiornamento ai sensi del DPCM 17.05.2020 e Ordinanze Regionali n. 30/2020 e n. 32/2020 – commercio su aree pubbliche e mercato settimanale del sabato.

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, 11, 25 marzo ed 1 e 10 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

RAMMENTATO:

- che il DPCM 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM del, 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

- che in relazione al prefato DPCM 1.04.2020 con propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3) e n. 140 del 27.03.2020 a tutto il 13.04.2020, disponendo altresì al punto 3), per le motivazioni colà espresse l'interdizione all'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente sino a tutto il 13.04.2020, restando salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM;

- che con successivo DPCM del 10.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 applicabili sull'intero territorio nazionale" sono state dettate disposizioni con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020;

- che in relazione al predetto DPCM con propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 è stata disposta, per le motivazioni colà espresse la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3), n. 140 del 27.03.2020, n. 148 del 3.04.2020 a tutto il 3.05.2020, disponendo altresì sull'obbligo di utilizzo di mascherine ogniqualvolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc) nel rispetto sempre delle misure di distanziamento interpersonale;

-che a seguito del successivo DPCM 26.04.2020, delle ordinanze regionali n. 22 del 26/04/2020 e n. 25 del 03/05/2020 si è ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, disponendo con propria ordinanza n. 159 del 30.04.2020 la riapertura del mercato settimanale del sabato per settore alimentare e, con successiva ordinanza n. 168 del 7.05.2020, la riprese della vendita anche a fiori, piante semi e fertilizzanti nonché la proroga in alcune parti del dispositivo della propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 dei termini di validità ed aggiornandone contestualmente anche i contenuti in relazione a quanto disposto dal prefato DPCM 26.04.2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

VISTO DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, in particolare allegato 17 linee guida per riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza Stato – Regioni del 16 maggio 2020 – scheda “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” ;

VISTE le Ordinanze n. 30/2020 n. 32/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria;

DATO ATTO dell'intervenuta consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su aree pubbliche, avvenuta in data 20/05/2020;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

1) Con effetto dalla data del 23 maggio 2020, è consentito lo svolgimento del mercato settimanale del sabato per tutti i generi merceologici, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria covid 19 previste dal DPCM 17 maggio 2020 e ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria, in particolare allegato 17 "Linee guida per riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza Stato – Regioni del 16 maggio 2020" – scheda "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" nonché delle seguenti prescrizioni attuative dei citati provvedimenti:

- MASCHERINA OBBLIGATORIA PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL'AREA MERCATALE (sia esercenti che clienti);
- UTILIZZO PRODOTTI IGIENIZZANTI DA PARTE DEGLI ESERCENTI;
- MESSA A DISPOSIZIONE DI GUANTI MONOUSO PER CLIENTI DA PARTE DEGLI ESERCENTI;
- APPOSIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI FACILE RIMOZIONE (GESSO O NASTRO A TERRA) PER DELIMITARE IL DISTANZIAMENTO FRONTE BANCO IN SENSO PERPENDICOLARE IN VIA PERA, A CURA DEGLI ESERCENTI;
- APPOSIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DI FACILE RIMOZIONE (GESSO O NASTRO A TERRA) PER DELIMITARE IL DISTANZIAMENTO DAL BANCO IN SENSO ORIZZONTALE NELLA PIAZZA A MONTE DELLA PISCINA, A CURA DEGLI ESERCENTI;
- OBBLIGO DI VENDITA SOLO SUL FRONTE BANCO E NON ANCHE SUI LATI;
- DIVIETO VENDITA MATERIALE USATO;
- DIVIETO ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI AD ALTRI OPERATORI (SPUNTISTI) AL FINE DI TUTELARE EVENTUALI AREE DI RISPETTO CHE VERRANNO A CREARSI IN CASO DI ASSENZE.

2) Fino al termine della validità della dichiarazione di stato di emergenza sanitaria si applicano le seguenti disposizioni per la gestione del mercato:

- Le assenze effettuate dagli operatori commerciali non verranno tenute in considerazione ai fini della decadenza della concessione, in quanto effettuate a causa di evento di forza maggiore determinato dallo stato di emergenza;
- E' data facoltà di traslare i banchi in avvicinamento al primo utile a valle per i posteggi insistenti sopra l'area di accesso al piazzale di via Pera; detta facoltà non si applica agli altri posteggi per evitare eccessivi affollamenti nell'area centrale del mercato;

3) Con effetto dalla data del 23 maggio 2020, è consentito lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su posteggi isolati fuori mercato (via Roma, Piazza Airaldi Durante, P.ta Ciccione, P.ta Grollero, Slargo Fiamme Gialle area ex Adelasia) ed in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni riportate al punto 1) , per quanto compatibili.

RAMMENTA E RICHIAMA

- alla stretta osservanza delle disposizioni del DPCM 17.05.2020 ed Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 32/2020;

DISPONE

Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. n. 19 del 25.03.2020 ed art. 2 del D.L. 16.05.2020 n. 33;

DISPONE

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Commissariato di Polizia di Alassio;
- Al Comando Carabinieri di Alassio;
- Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco

Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
